

SCHEDA FINANZIAMENTI PER LA MICROIMPRESA

A CHI SI RIVOLGE

Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un'attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di **società di persone**. Sono pertanto **ESCLUSE** le **ditte individuali**, le **società di capitali**, le **cooperative**, le **società di fatto** e le **società aventi un unico socio**.

Per presentare la domanda, almeno la **metà numerica** dei soci che detiene almeno la **metà delle quote**, deve essere:

- maggiorenne alla data di presentazione della domanda
- non occupato alla data di presentazione della domanda
- residente nel **territorio nazionale** alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio nazionale.

Nota bene:

Si considerano **occupati** ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
3. i soggetti che esercitano una libera professione
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
6. gli artigiani

Le società devono essere **già costituite** al momento della presentazione della domanda. Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs. 185/00, il quale recita:

"gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni."